



TFR TFS E LEGGE 122/2010

▪ FACCIAMO CHIAREZZA ▪

la legge n. 122/2010 ha introdotto alcune modifiche riguardo al trattamento di fine servizio dei lavoratori pubblici ovvero all'indennità di buonuscita per il personale delle amministrazioni statali e altri iscritti ex gestione Enpas e l'indennità premio di servizio riguardante i dipendenti degli enti locali, della sanità e gli altri iscritti ex gestione Inadel;

- ◆ **tali istituti sono interessati da normative di riferimento, sistemi di calcolo e versamenti contributivi diversi;**
- ◆ **la legge n. 122/2010 modifica il calcolo dei trattamenti di fine servizio disponendo che con effetto dal 1° gennaio 2011 il computo degli stessi per i dipendenti pubblici si effettua secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile;**
- ◆ **si tratta di una norma che intende introdurre nuove modalità di calcolo, come indicato anche nella circolare INPDAP n. 17/2010 che individua e specifica il calcolo del TFS in 2 quote: la prima quota si calcola in base all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 e con le modalità di computo tipiche delle singole prestazioni; la seconda quota si calcola in base all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dalla somma degli accantonamenti annui del 6,91% della retribuzione annua rivalutata ai sensi dell'art 2120 del codice civile (75% dell'inflazione più un punto e mezzo percentuale);**
- ◆ **la modifica normativa non incide, quindi, sulla natura della prestazione o sul finanziamento in quanto:**
 - ⇒ **la disposizione non cambia la natura delle prestazioni, che rimangono trattamenti di fine servizio;**
 - ⇒ **le voci retributive utilizzate per il calcolo della seconda quota, restano le stesse utilizzate per il calcolo del TFS;**
 - ⇒ **anche per la seconda quota, rimangono confermati i contributi di finanziamento a carico del lavoratore e del datore di lavoro (pari al 2,5%);**
 - ⇒ **l'importo lordo complessivo delle due quote sarà soggetto al trattamento fiscale previsto per il TFS;**
- ◆ **di conseguenza non sembra individuabile nella stessa norma una qualche connotazione tesa ad abrogare la precedente disciplina ed in particolare indirizzata all'estensione del TFR a tutti con contestuale soppressione della contribuzione.**

